



Deliberazione n°85/FRG/2017

## Repubblica Italiana

### La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del giorno 11 aprile 2017, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Antonio NENNA	Consigliere
Giuseppe di PIETRO	Primo Referendario - relatore
Francesco Antonino CANCELLA	Referendario

ha pronunciato la seguente

### DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il D.P.C.M. n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,



*ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”;*

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante “*Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*”;

vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.30;

visto il Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 6 febbraio 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZ.AUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/FRG/2014, n. 71/FRG/2014, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015 e n. 114/FRG/2016;

vista la deliberazione n. 61/FRG/2017, adottata da questa Sezione nell’adunanza del 9 marzo 2017, con la quale è stato fissato il termine di quindici giorni per la regolarizzazione della documentazione relativa ai rendiconti dei Gruppi parlamentari - XVI legislatura – dell’Assemblea Regionale Siciliana, per l’esercizio 2016;

vista la richiesta di deferimento dell’Ufficio I (C.C. 64113372 del 7 aprile 2017), per l’esame collegiale, in adunanza pubblica, dei rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura per l’esercizio 2016;

vista l’ordinanza n. 68/2017/Contr. del 7 aprile 2017, con la quale è stata convocata l’odierna adunanza per l’esame dei rendiconti dei Gruppi parlamentari - XVI legislatura - dell’Assemblea Regionale Siciliana, per la pronuncia in esito alle integrazioni documentali pervenute a seguito della citata deliberazione n. 61/FRG/2017;

udito, all’odierna adunanza, il relatore Primo referendario Giuseppe di Pietro;

uditi, per i Gruppi parlamentari, i Presidenti o i loro delegati: on. Cancellieri Giovanni Carlo (Movimento Cinque Stelle); on. Di Giacinto Giovanni (Partito Socialista Italiano – PSE); on. Bernadette Grasso, quale delegato dell’on. Cordaro Salvatore (Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia); on. Anselmo Alice (Partito Democratico); on. Fontana Vincenzo, quale delegato dall’on. D’Asero Antonino (Nuovo Centro Destra); on. Forzese Marco, quale delegato dall’on. Turano Girolamo (Centristi per la Sicilia); on. Giovanni Di Mauro (Partito dei Siciliani - MPA); on. Marco Falcone (Forza Italia); on. Santi Formica (Lista Musumeci verso Forza Italia); on. Lo Giudice Salvatore, quale delegato dell’on. Picciolo Giuseppe (Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura); on. Coltraro Giambattista (Sicilia Democratica); on. Fazio Girolamo (Gruppo Misto);



ritenuto, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017, che in base alla documentazione complessivamente trasmessa possano essere dichiarate regolari le spese effettuate dai seguenti Gruppi parlamentari per l'esercizio 2016, con esclusione delle somme a fianco indicate, per le motivazioni esposte nell'unita relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione:

	GRUPPO PARLAMENTARE	ESITO CONTROLLO	SPESE IRREGOLARI
1	Movimento Cinque Stelle	rendiconto regolare	-
2	Partito Socialista Italiano - PSE	rendiconto regolare	-
3	Grande Sud - PID Cantiere Popolare verso Forza Italia	rendiconto regolare	-
4	Partito Democratico	rendiconto regolare	-
5	Nuovo Centro Destra	rendiconto regolare	-
6	Centristi per la Sicilia	spesa irregolare per	€ 2.510,00
7	Partito dei siciliani – MPA	spesa irregolare per	€ 5.481,21
8	Forza Italia	rendiconto regolare	-
9	Lista Musumeci verso Forza Italia	rendiconto regolare	-
10	Patto dei Democratici per le Riforme - Sicilia Futura	rendiconto regolare	-
11	Sicilia democratica	spesa irregolare per	€ 5.000,00
12	Gruppo Misto	rendiconto regolare	-
		TOTALE SPESE IRREGOLARI	€ 12.991,21

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sui rendiconti dei Gruppi parlamentari della XVI legislatura per l'esercizio finanziario 2016.

Dispone che i rendiconti dei Gruppi parlamentari, muniti del visto della Corte, vengano trasmessi in allegato alla presente deliberazione e all'annessa relazione al Presidente



dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'art. 25 *quater*, comma 6°, del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Palermo, 11 aprile 2017.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE


(Maurizio Graffeo)



Depositato in Segreteria il - 3 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)





# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

### RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUI RENDICONTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELL'A.R.S. – XVI LEGISLATURA - PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

Sommario: § 1. *Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.* § 2. *Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.* § 3. *La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.* § 4. *I rendiconti dei gruppi parlamentari della XVI legislatura per l'esercizio finanziario 2016: profili di carattere generale. L'alterazione dei modelli di rendiconto e la contabilizzazione delle operazioni di giroconto.* § 5. *Le somme integrative versate ai dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013, a titolo di c.d. "rimborso IRAP".* § 6. *Le criticità relative ai criteri adottati per la corresponsione dei buoni pasto al personale dipendente.* § 7. *Esiti del controllo.* § 8. *Conclusioni.*

Il 20 febbraio 2017, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ha trasmesso a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L.n. 174 del 2012, come convertito *ex lege* n. 213 del 2012, nonché del comma 7 dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., i rendiconti della gestione dei contributi ricevuti per l'esercizio 2016 dai seguenti Gruppi Parlamentari della XVI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana:

- 1) Movimento Cinque Stelle;
- 2) Partito Socialista Italiano - PSE;
- 3) Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia;
- 4) Partito Democratico;
- 5) Nuovo Centro Destra;
- 6) Centristi per la Sicilia;
- 7) Partito dei Siciliani – MPA;
- 8) Forza Italia;



- 9) Lista Musumeci verso Forza Italia;
- 10) Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura;
- 11) Sicilia Democratica;
- 12) Gruppo Misto.

Il 9 marzo 2017, con deliberazione n. 61/FRG/2017, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di quindici giorni, per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Acquisite le integrazioni documentali, all'adunanza del giorno 11 aprile 2017, si è proceduto alla discussione.

*§ 1. Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.*

Come già sottolineato da questa Sezione di controllo con le deliberazioni n. 45/2014/FRG, n. 71/2014/FRG, n. 86/FRG/2014, n. 139/FRG/2015, n. 242/FRG/2015, n. 114/FRG/2016 e n. 61/FRG/2017, l'art 1, comma 9, del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha prescritto l'approvazione per ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida dettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Nel successivo comma 10, è stato previsto il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria annuale dei gruppi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo un procedimento scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali. Il rendiconto, infatti, una volta approvato, viene trasmesso dal gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra al Presidente della Regione per l'invio alla competente Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Regione siciliana ha proceduto all'adeguamento della propria normativa con gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, recante “*Misure in materia di controllo,*





*trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica*”, nonché con le modifiche apportate al regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana dagli artt. 25 *bis*, 25 *ter* e 25 *quater*: ciascun Gruppo, che in Sicilia assume la qualificazione di “parlamentare”, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell’Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per l’esame di competenza, ai sensi del comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, come convertito *ex lege* n. 213 del 2012.

Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell’Assemblea e, unitamente alla delibera della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito *internet* dell’Assemblea.

La Sezione del controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal ricevimento con apposita delibera, da trasmettersi al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ne cura la pubblicazione.

A norma dell’art. 1, comma 11, del decreto - legge in esame, qualora a seguito dell’esame compiuto la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni normative, è tenuta a darne comunicazione con propria delibera da trasmettere al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, affinché i gruppi interessati possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante questo periodo, il termine per la pronuncia definitiva della Corte rimane sospeso.

Con la deliberazione n. 12/2013, citata nelle premesse, la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi di carattere generale.

Alla luce dei principi espressi nella deliberazione, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l’adeguatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche *l’inerenza della spesa all’attività del gruppo parlamentare*, in quanto l’impiego delle risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi.

Con la sentenza n. 39 del 2014, la Corte Costituzionale ha chiarito che il sindacato della Corte dei conti assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, è esterno, di natura documentale e si estende alla verifica dello “effettivo



impiego” delle somme. Peraltro, come verrà chiarito nel prosieguo, la qualificazione del controllo come di natura meramente documentale è stata sostanzialmente superata dalla giurisprudenza costituzionale successiva, confermata, da ultimo, con la recente sentenza n. 10 del 2017.

Il Giudice delle leggi, con la prima pronuncia del 2014, nel dichiarare l’illegittimità delle norme che prevedevano la trasmissione dei rendiconti per il tramite del Presidente della Giunta invece che del Presidente del Consiglio regionale, ha sostanzialmente proceduto ad inquadrare la disciplina dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari nell’ambito di quel rapporto di ausiliarietà che “costantemente” connota le attribuzioni della Corte dei conti “nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali”, “specie nell’esercizio delle funzioni di controllo referto” (sent. n. 39 del 2014, in motivazione, § 6.3.9.5).

L’esame della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari si iscrive nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica allargata e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (§ 6.3.9); in relazione all’incidenza che assume indirettamente sulle risultanze del bilancio regionale, rappresenta un’attività ausiliaria di natura collaborativa nei confronti delle assemblee elettive e delle sottostanti collettività regionali” (§ 6.3.9.2).

In quest’ottica, è agevole comprendere come il controllo sia finalizzato ad “assicurare la *corretta rilevazione* dei fatti di gestione e la *regolare tenuta* della contabilità” e, per altro verso, come consista in una “analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi” (§ 6.3.9.2).

Proprio perché si tratta di un controllo di natura collaborativa, che si sostanzia in un referto nei confronti delle assemblee elettive, il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla “conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza” (*ibidem*, § 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative “linee – guida”, recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Il D.P.C.M. in esame non ha “contenuto normativo”, giacché si limita “ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”, necessarie a “consentire la corretta raffrontabilità dei conti”. A sua volta, la “codificazione di parametri standardizzati” è “funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente, così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi



attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica” (§ 6.3.9.3).

“Con la natura collaborativa del controllo, non contrasta invece l’obbligo di restituzione delle somme spese in maniera non regolare, che costituisce un “principio generale delle norme di contabilità pubblica”, “discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione” ed è “strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”. La previsione, per il vero, conferma ulteriormente il “nesso di ausiliarità” della Corte dei conti nei confronti delle assemblee elettive, in quanto l’obbligo di restituzione “è circoscritto” alle “somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale” (§ 6.3.9.6).

La configurazione del controllo sui rendiconti come di natura “meramente documentale ed esterna” è stata rivista in un’ottica maggiormente sostanzialistica e più attenta ai profili dell’effettività e dell’incisività delle verifiche, con parecchi tra i successivi arresti delle giurisprudenza costituzionale.

Con la sentenza n. 263 del 2014, la Corte Costituzionale ha chiarito che il controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, effettuato alla luce dei criteri di veridicità e correttezza della spesa di cui all’art. 1 dell’Allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, “se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile (...) della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”. Si è, pertanto, accentuato l’aspetto “sostanziale” della verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali, senza operare più alcun riferimento esplicito alla natura meramente “documentale” del controllo.

Il percorso evolutivo, tracciato dalla sentenza n. 263 del 2014 e proseguito con le pronunce n. 104 e n. 260 del 2016, è stato ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 10 del 2017, con la quale la Corte Costituzionale dà atto d’aver “più volte evidenziato che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida”. In particolare, “tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 menziona la “veridicità e correttezza delle spese”, con l’ulteriore puntualizzazione che “ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del



2014)”. Sulla base di queste premesse, “il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.

Pertanto, se appare innegabile che l’esclusione del sindacato di merito delle scelte discrezionali resti un elemento centrale nella ricostruzione del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, si deve registrare, tuttavia, la scomparsa del riferimento alla sua natura meramente “documentale” e, di contro, l’accentuazione dell’aspetto “sostanziale” della necessaria verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali. Questa caratteristica del controllo viene saldamente ancorata, da un lato, ai principi generali che regolano l’attività della Corte dei conti di verifica della rendicontazione contabile e, dall’altro, al dato positivo costituito dai criteri di “veridicità” e “correttezza” della spesa contenuti nelle linee – guida, che assumono così valenza di criteri di legalità sostanziale e non più natura meramente “tecnica”, come originariamente ipotizzato nella sentenza n. 39 del 2014.

## *§ 2. Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.*



Venendo all’esame delle modalità di esercizio del controllo della Corte dei conti, le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come accennato in precedenza, sono state recepite con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Il testo contiene “i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari”, necessarie a “consentire la corretta raffrontabilità dei conti” (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014), benché in un’ottica di maggiore legalità sostanziale (sent. n. 10 del 2017).

I criteri generali sono quelli della veridicità e della correttezza, ai quali deve corrispondere “ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari” (art. 1, comma 1°).

“La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute” (comma 2°), mentre “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve



essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (comma 3°).

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa alle suddette disposizioni con la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante *"Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica"* e, segnatamente, la disciplina del *"Contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese di funzionamento"* (art. 6) e del *"Contributo in favore dei gruppi parlamentari per le spese del personale"* (art. 7).

In forza dell'art. 6 in esame, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività dei gruppi parlamentari, l'A.R.S., secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio regolamento interno, assicura ai Gruppi un contributo complessivo annuo per le spese di funzionamento, rappresentanza, aggiornamento, documentazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana, ripartito tra i Gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti; assicura, altresì, una dotazione strumentale, logistica e di servizi di supporto adeguata e funzionale all'attività istituzionale dei Gruppi stessi.

All'art. 7, il legislatore regionale disciplina - a decorrere dalla legislatura successiva - la corresponsione del contributo per le spese di personale, erogato annualmente dall'A.R.S. ai Gruppi, da calcolarsi *"in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente"*.

La norma, tuttavia, per la legislatura in corso, fa salvi *"i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"*, mentre, con disposizione transitoria recata dal successivo art. 8, valevole per la parte residua della XVI legislatura, *"la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle*

previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea Regionale Siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno dell'Assemblea regionale Siciliana".

Gli artt. 7 e 8 sono stati successivamente integrati dagli artt. 74 e 76 della legge regionale n. 9 del 2015. L'art. 74, di interpretazione autentica del predetto art. 7, ne ha escluso l'applicazione "per i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana", mentre l'art. 76 ha dettato disposizioni integrative e correttive dell'art. 8 della legge n. 1 del 2014.

Con l'articolo 8 *bis*, introdotto nel *corpus* della legge n. 1 del 2014 dalla successiva legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2015, sono state infine dettate ulteriori norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari, aventi ad oggetto l'imputazione degli oneri per il pagamento dell'IRAP e l'implementazione dei contributi "sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP", "dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015", ovvero sia con "i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana" (art. 74, comma 1), nonché con "i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari (...) nel corso della precedente legislatura" (art. 74, comma 2).

Il legislatore regionale, inoltre, ha apportato alcune modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, con gli artt. 25 *bis*, 25 *ter* e 25 *quater*: ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, ai sensi dell'art. 25 *quater*, è "strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174", "volto ad assicurare (...) la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo".

I commi successivi dell'art. 25 *quater* riprendono il contenuto del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, prevedendo che il rendiconto debba evidenziare "le risorse trasferite dall'Assemblea, con l'indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati" (comma 2°); che le spese debbano essere



autorizzate dal Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento debba provvedere il Vicepresidente, che l'autorizzazione alla spesa debba essere conservata unitamente alla documentazione contabile (comma 3°); che la veridicità e la correttezza delle spese sostenute, “in conformità alla vigente normativa”, siano “attestate dal presidente del gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto” (comma 4°).

### *§ 3. La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.*

I gruppi consiliari, che in Sicilia assumono la qualificazione di “parlamentari” in virtù delle previsioni specifiche dello Statuto, hanno una duplice natura giuridica, giacché costituiscono “organi del consiglio” (in Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana) e “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”, ovvero “uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio” (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014, § 6.3.9.7).

In dottrina, i gruppi parlamentari sono stati qualificati talora come organi dei partiti politici, talaltra come organi delle Camere, o come organi insieme dello Stato e del partito politico. Secondo la tesi più diffusa, hanno natura di associazioni non riconosciute a rilevanza pubblicistica, che svolgono attività nell'interesse delle assemblee elettive e dei partiti, ma in assoluta indipendenza.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi proprio sui gruppi consiliari delle regioni, ne ha valorizzato il profilo pubblicistico, definendoli come “organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari all'elezione dei consiglieri”. Ha chiarito che essi “contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea”, “curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica” (Corte Cost., sent. n. 187 del 1990; in termini analoghi, Corte Cost., sent. n. 1130 del 1988). Con la sentenza n. 39 del 2014, la Corte li ha definiti come “organi del consiglio” e come “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”, ribadendone ulteriormente la natura ambivalente.

La Corte di Cassazione, esaminando la questione *sub specie* dei rapporti giuridici instaurati con i terzi, ha effettuato un'analisi ancora più puntuale, distinguendo “due piani di



attività: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento”, l’altro “più strettamente politico, che concerne il rapporto, molto stretto ed in ultima analisi di subordinazione, del singolo gruppo con il partito di riferimento; né avverso tale secondo profilo potrebbe utilmente invocarsi l’esistenza del c.d. Gruppo misto, atteso che quest’ultimo viene prevalentemente qualificato come un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori delle Camere a parità con gli altri membri”. In riferimento “a tale secondo piano di attività, i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati” e, precisamente, di associazioni non riconosciute (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni hanno dunque natura giuridica di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.

E’ opinione condivisa che i gruppi abbiano durata strutturalmente limitata nel tempo. Sono, come afferma la Corte Costituzionale, “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”; ma lo sono in *quella* determinata assemblea regionale e, pertanto, non hanno carattere stabile. Proprio perché sono “organi del consiglio”, cessano inevitabilmente di esistere allo scioglimento del consiglio stesso e dunque, al più tardi, al termine della legislatura.

Può esservi continuità politica tra i gruppi di più legislature, ma sul piano giuridico si tratta di libere associazioni non riconosciute che, qualora non si sciolgano prima per libera scelta, operano fino al termine della legislatura o fino all’eventuale scioglimento anticipato dell’assemblea. Diversamente argomentando, i gruppi non sarebbero più organi delle assemblee elettive, ma diverrebbero organi stabili dei partiti politici, ad appartenenza necessaria, con innegabile pregiudizio per la libertà associativa dei parlamentari o dei consiglieri.

Al sistema non fa eccezione il gruppo misto, che costituisce, come accennato, “un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori” delle assemblee elettive “a parità con gli altri membri” (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

Nel sistema, un gruppo misto non solo non è indefettibile, ma non ha neppure continuità politica con quelli delle legislature precedenti, sicché *a fortiori* non appare ravvisabile una vera e propria continuità giuridica.

È dunque incontestabile che tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione alcuna, abbiano una durata ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire (nello stesso senso, v. delib. n. 71/2014/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana).

Ne consegue che le somme ricevute a carico del bilancio regionale, qualora non vengano spese, devono essere restituite all'Assemblea. La tesi trova conferma testuale nell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'A.R.S., secondo il quale, a fine legislatura o in caso di scioglimento di un Gruppo per qualsiasi causa, "eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto" devono essere "restituiti all'Assemblea" (comma 7°).

La durata dei gruppi parlamentari, strutturalmente limitata nel tempo, comporta una serie di conseguenze di carattere applicativo.

In primo luogo, le obbligazioni contratte da un gruppo non possono gravare sulle compagini che si vanno a formare nelle legislature successive, benché abbiano la medesima estrazione politica e costituiscano, di fatto, proiezione dello stesso partito nel consiglio regionale.

Delle obbligazioni, risponde unicamente il gruppo parlamentare che le ha contratte, con i fondi a disposizione per la legislatura nella quale viene ad esistenza. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 del codice civile, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto del gruppo, anche dopo il suo scioglimento.

Tuttavia, in sede di prima applicazione della nuova disciplina normativa, le Sezioni Riunite giurisdizionali della Corte dei conti, in speciale composizione, con la sentenza n. 7/2015/EL, pur avallando il principio generale enunciato con la citata deliberazione n. 71/FRG/2014 e ribadito in questa sede, hanno precisato che, in considerazione dell'incertezza del quadro normativo esistente all'epoca dello scioglimento della XV legislatura, "solo a partire dalla legislatura successiva alle intervenute modifiche regolamentari del 6 febbraio 2014 sarà possibile distinguere con chiarezza la gestione patrimoniale dei gruppi parlamentari espressione della stessa forza politica, appartenenti a legislature diverse".

Pertanto, in ottemperanza all'indirizzo delle Sezioni riunite, sostanzialmente modificativo delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana, nel corso della presente legislatura non è possibile contestare l'irregolarità delle spese effettuate per definire posizioni debitorie relative alle legislature precedenti.

Nel rendiconto del 2016, sono state registrate spese derivanti da posizioni debitorie o contenziosi dei gruppi di analoga matrice politica della legislatura precedente. L'Ufficio di



controllo, correttamente, a causa dell'orientamento delle Sezioni riunite, non ha contestato la regolarità delle spese in questione, ove adeguatamente documentate.

Una seconda conseguenza applicativa attiene alla qualificazione ed alla disciplina dei rapporti di lavoro.

Il “datore di lavoro” del personale chiamato a prestare attività lavorativa presso i gruppi parlamentari è il gruppo stesso (non già l'assemblea parlamentare), che agisce, nella persona del presidente, sulla scorta delle disposizioni civilistiche che disciplinano la rappresentanza delle associazioni non riconosciute.


Da ciò consegue che, all'inizio di ogni legislatura, ogni gruppo parlamentare si atteggia come “nuovo” e “diverso” datore di lavoro, con il precipuo onere - laddove volesse avvalersi dell'attività di dipendenti privati - di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni di legge vigenti, con gli annessi adempimenti previdenziali e fiscali.

I contratti di lavoro sono ontologicamente “temporanei” e cessano, normalmente, con la durata della legislatura, che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo parlamentare; l'eventuale dizione “a tempo indeterminato” non ne muta la natura temporanea, ma rileva sotto il profilo delle modalità di recesso.

Proprio perché i gruppi sono associazioni private che si inscrivono all'interno dei rapporti politici tra il partito di riferimento e l'Assemblea elettiva, i contratti di lavoro assumono, inevitabilmente, natura fiduciaria; né risulta dagli atti - nelle fattispecie all'esame della Sezione - che siano mai state effettuate procedure selettive di alcun tipo per l'individuazione del personale.

La fiduciarità del rapporto di lavoro ne implica, inevitabilmente, la temporaneità, in quanto allo scioglimento del gruppo non può che conseguire il venir meno del datore di lavoro e dei rapporti lavorativi allo stesso fiduciarmente ricondotti. Ciò perché la fiduciarità si configura come scelta discrezionale legata alle persone fisiche componenti *pro - tempore* del gruppo parlamentare, non già all'identità politica nella quale esso si iscrive.

La temporaneità risulta comprovata dalla liquidazione del T.F.R. alla fine della legislatura da parte dei gruppi parlamentari, in conformità alle disposizioni della presidenza dell'A.R.S. che si sono andate susseguendo negli anni, secondo le quali ciascun gruppo avrebbe dovuto prevedere “*in ogni atto impegnativo, anche di natura contrattuale, afferente i rapporti di lavoro (...) la clausola di vincolatività esclusivamente nei limiti temporali della legislatura e, comunque, dell'esistenza in vita del gruppo medesimo*”, nonché “*provvedere ad accantonare il TFR maturato dal personale in servizio alla fine di ogni anno e ad erogarlo alla fine della legislatura o in*





*caso di cessazione del gruppo stesso (...). In caso di mancata osservanza di tale obbligo, il 50 per cento del contributo unificato spettante è sospeso fino a quando sarà regolarizzata la posizione” (D.P.A. n. 567 del 10 aprile 2010).*

In tale quadro ordinamentale si inscrivono le disposizioni transitorie recate dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 1 del 2014, che prevedono la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2014), per tutta la durata della XVI legislatura. L’art. 74 della legge regionale n. 9 del 2015, di interpretazione autentica del predetto art. 7, ne ha successivamente escluso l’applicazione “per i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana”, mentre l’art. 76 della stessa legge ha dettato disposizioni integrative e correttive dell’art. 8 della legge regionale n. 1 del 2014.

*§ 4. I rendiconti dei gruppi parlamentari della XVI legislatura per l’esercizio finanziario 2016: profili di carattere generale. L’alterazione dei modelli di rendiconto e la contabilizzazione delle operazioni di giroconto.*

Il 9 marzo 2017, con deliberazione n. 61/FRG/2017, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di quindici giorni, per l’eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

A seguito delle integrazioni documentali, depositate nei termini alla Presidenza dell’A.R.S. e pervenute all’Ufficio di controllo in data 29 marzo 2017, entro l’ulteriore termine di cinque giorni ex art. 25 *quater*, comma 5, del Regolamento interno dell’Assemblea, si ritiene che permangano alcuni profili problematici, analiticamente descritti nelle schede allegate, elaborate per ciascun Gruppo parlamentare.

Le osservazioni oggetto del deferimento sono state trasmesse all’Assemblea Regionale Siciliana e sulle stesse si è instaurato il contraddittorio, all’odierna adunanza, con i Presidenti dei Gruppi, che hanno spiegato argomentazioni orali e, in alcuni casi, depositato memorie o documenti.

Nella fase istruttoria, erano state rilevate alcune criticità di carattere generale, che riguardavano tutti o parte dei Gruppi e, talora, il contesto normativo di riferimento. In questa sede, ci si soffermerà sulle criticità di carattere generale, mentre per le contestazioni relative ai singoli Gruppi si fa rinvio alle schede allegate.

In via preliminare, occorre porre in evidenza che, nel corso del 2016, vi sono stati dei mutamenti di denominazione per alcuni Gruppi. In particolare, “Partito Socialista Italiano – PSE” costituisce la nuova denominazione del gruppo “IL Megafono – PSE”, che dapprima aveva cambiato il nome in “Partito Socialista Europeo” (come comunicato in Aula nella seduta n. 309 del 12.1.2016), mentre successivamente è divenuto “Partito Socialista Italiano – PSE” (seduta n. 323 del 30.3.2016). Del pari, il gruppo “Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro” ha assunto il nome di “Centristi per la Sicilia” (seduta n. 378 del 9.11.2016).


In entrambi i casi, come si desume dalla nota del Segretario Generale dell’A.R.S. n. 1190 in data 8.2.2017 (prot. cc n. 1960, in pari data), non si è trattato dello scioglimento del Gruppo precedente e della ricostituzione dei parlamentari in una nuova e diversa compagine, ma di un mero mutamento di denominazione. Se si fosse trattato dello scioglimento dei vecchi gruppi “Il Megafono – PSE” e “Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro”, sarebbe stato necessario presentare i relativi rendiconti, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2016 e fino alle date di scioglimento, entro i termini di legge.

Venendo all’esame delle criticità di carattere generale, è doveroso osservare che, in contrasto con quanto più volte posto in evidenza dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana e ribadito, da ultimo, con la deliberazione n. 114/2016/FRG, si è riproposto il problema della reiterata alterazione dello schema di rendiconto rispetto al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, con l’aggiunta di voci non previste o con la suddivisione in distinte sottovoci di entrate o di spese che richiedono, invece, una rappresentazione unitaria nel prospetto di rendiconto.

Alcuni Gruppi, per esempio, hanno operato un’impropria distinzione nell’ambito del fondo per le spese di personale, tra “personale di cui al D.P.A. 46 del 20 febbraio 2013” e personale con “contratti in essere al 31 dicembre 2013”, alterando la voce di entrata o di spesa che, nel modello di rendiconto approvato con il D.P.C.M. del 2012, costituisce una voce unitaria, sorretta da un’identica finalità.

La circostanza che l’A.R.S. operi una distinzione dei contributi in relazione alla tipologia dei contratti di lavoro in essere, o in riferimento alle integrazioni stipendiali derivanti dal recupero dell’IRAP, appare del tutto irrilevante ai fini della corretta compilazione del rendiconto.

Altri Gruppi hanno di volta in volta inserito ulteriori voci di spesa non previste nel modello di rendiconto, determinandone un’inammissibile moltiplicazione sia sotto il profilo delle





entrate che sul versante delle spese. Si rammenta, a tal proposito, che il modello di rendiconto prevede le voci “altre entrate” ed “altre spese”, dove far confluire rispettivamente le entrate di natura diversa dai contributi annualmente erogati dall’A.R.S. e gli oneri non riconducibili espressamente a specifiche voci di spesa.

Le alterazioni del modello di rendiconto si pongono in contrasto con la finalità di assicurare la massima trasparenza nella gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari e/o parlamentari, sottesa alla regolamentazione uniforme voluta dal legislatore nazionale.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.R.S. dei rendiconti approvati e vistati dalla Corte dei conti, infatti, assolve non solo alla finalità di rendere edotti i cittadini in ordine alla regolarità o meno delle spese sostenute dai Gruppi, ma anche allo scopo di permettere un facile confronto tra le gestioni più o meno virtuose delle varie formazioni politiche. Sotto questo profilo, è di tutta evidenza come il confronto sia possibile solo qualora le diverse voci in entrata e in uscita mantengano un carattere omogeneo ed uniforme, in linea con quanto previsto nel modello approvato dalla Conferenza Stato -Regioni.

A causa dell’alterazione del modello di rendiconto, o per altre criticità di carattere contabile, ben dieci Gruppi hanno dovuto rielaborare e ritrasmettere i prospetti di rendiconto. Si tratta, per l’esattezza, dei seguenti Gruppi parlamentari: Movimento Cinque Stelle; Partito Socialista Italiano - PSE; Nuovo Centro Destra; Centristi per la Sicilia; PDS – MPA; Forza Italia; Lista Musumeci verso Forza Italia; Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura; Sicilia Democratica; Gruppo Misto. Tra i prospetti ritrasmessi, uno non risultava sottoscritto in originale, mentre tre presentavano ulteriori criticità di carattere contabile, superate nel corso dell’adunanza con la presentazione di nuovi modelli di rendiconto; si tratta, nel primo caso, del rendiconto del gruppo Nuovo Centro Destra, nel secondo dei prospetti dei gruppi Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura, Sicilia Democratica e Gruppo Misto.

Una seconda criticità di carattere generale attiene alla molteplicità di operazioni di “giroconto” effettuate tra i diversi conti correnti bancari accesi dal medesimo Gruppo, per spese di funzionamento, per il personale, o per l’accantonamento del TFR.

Fermo restando che la pluralità dei conti correnti dovrebbe trovare giustificazione proprio nella distinzione della gestione tra le spese di funzionamento e quelle per il personale, le operazioni di giroconto costituiscono, indubbiamente, un elemento di confusione tra le poste effettive in entrata e in uscita ed i meri movimenti contabili che, invece, non comportano alcun riflesso sui saldi finali.



Sarebbe auspicabile, per l'avvenire, che le operazioni in questione venissero limitate il più possibile. In particolare, qualora un Gruppo disponga di due o più conti correnti, accesi per la gestione separata del fondo per il funzionamento e del fondo per il personale, sarebbe opportuno che gli accreditamenti da parte dell'A.R.S. venissero effettuati, in base alla destinazione delle somme, sul conto corrente corrispondente alla specifica finalità dei trasferimenti; per altro verso, le movimentazioni in uscita dai diversi conti correnti dovrebbero avvenire in base alla natura della spesa, al fine di evitare correzioni successive e rischi di confusione tra le partite contabili.

La criticità assume maggiore rilievo nel caso in cui le operazioni di "giroconto" assumano evidenza contabile nel prospetto di rendiconto, che essendo di natura finanziaria dovrebbe riguardare esclusivamente le reali movimentazioni in entrata e in uscita, con rilessi sui saldi di cassa.

*§ 5. Le somme integrative versate ai dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013, a titolo di c.d. "rimborso IRAP".*

Un'altra criticità di rilievo concerne le maggiori somme corrisposte da alcuni Gruppi ai dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013, impropriamente definiti come stabilizzati.

Gli esborsi sono stati di volta in volta giustificati come "conguagli retributivi (ex IRAP)", "saldo contributo A.R.S.", "arretrati anni precedenti", "adeguamento contributo A.R.S. (IRAP)", ovvero come "rimborso IRAP 2013 – 2014 – 2015".

In sede istruttoria, è stato richiesto di chiarire e documentare per quali ragioni risultassero corrisposte ai dipendenti delle somme aggiuntive.

In quella sede, è stato precisato che, qualora si fosse trattato di attribuzione di somme a titolo di "rimborso IRAP", sarebbe stato necessario chiarirne il significato e le ragioni giustificative, visto che le retribuzioni dovrebbero essere calcolate unicamente in base ai parametri legali e contrattuali. L'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti, infatti, dovrebbe avere rilievo ai fini IRAP unicamente come criterio per il calcolo dell'imposta, che a sua volta, com'è ovvio, non potrebbe mai incidere in alcun modo sulle retribuzioni, né determinandone un aumento (mediante l'attribuzione di conguagli calcolati sul suo ammontare), né causandone una diminuzione (mediante il prelievo sugli importi retributivi per il pagamento dell'imposta, che per l'appunto deve trovare provvista nel fondo per le spese di

funzionamento).

In altri termini, è stato precisato che l'unico collegamento tra l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti e l'IRAP consisterebbe nel fatto che, in difetto di altri parametri indicatori del valore della produzione netta, l'imposta dovrebbe essere calcolata, di fatto, unicamente in riferimento alla consistenza delle retribuzioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 10 del D. Lgs. n. 446 del 1997; per altro verso, qualora si fosse trattato di rimborsi di somme indebitamente trattenute ai dipendenti negli anni precedenti, sarebbe stato necessario chiarirne comunque le ragioni e dimostrare o attestare, sotto la responsabilità del Presidente del Gruppo, che le somme già restituite e/o da restituire corrispondessero esattamente a quanto trattenuto e che, pertanto, non fossero state versate somme non dovute. In ogni caso, sarebbe stata auspicabile la produzione di una liberatoria sottoscritta da ciascun dipendente, con la quale l'interessato dichiarasse che quanto dovuto gli era stato interamente corrisposto e che non aveva più nulla a pretendere, a titolo di retribuzione e accessori.

Nel riscontrare i rilievi istruttori della Sezione di controllo, i diversi Gruppi hanno chiarito che le somme aggiuntive, corrisposte ad alcuni dipendenti di volta in volta a titolo di "conguagli retributivi", "conguagli retributivi (ex IRAP)", "saldo contributo A.R.S.", "arretrati anni precedenti", "adeguamento contributo A.R.S. (IRAP)", ovvero come "rimborso IRAP 2013 - 2014 - 2015", trovano giustificazione nelle specifiche previsioni dei singoli contratti di lavoro, nella parte in cui richiamano la normativa interna dell'A.R.S. e, in particolare, il D.P.A. n. 139 del 2014 ed il punto 1) della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 9.2.2011, avente ad oggetto i principi generali in materia di inquadramento retributivo dei dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013, impropriamente definiti come "stabilizzati".



La deliberazione n. 27, infatti, stabilisce che "l'onere complessivo a carico del Gruppo, incluso l'accantonamento della quota annuale di TFR e il costo per il pagamento dei contributi previdenziali, per ciascuno dei dipendenti, non è inferiore all'importo del contributo per ogni dipendente cosiddetto stabilizzato erogato dall'Assemblea". Ne consegue che l'importo del contributo erogato dall'A.R.S., per ciascun dipendente inserito nell'elenco di cui al D.P.A. n. 46 del 2013, rappresenta non solo il tetto massimo della retribuzione, ma anche l'importo minimo, da erogare obbligatoriamente, previa detrazione delle somme necessarie a far fronte agli oneri previdenziali e fiscali.

In origine, molti Gruppi avevano incluso tra gli oneri anche le somme dovute a titolo di IRAP, riducendo proporzionalmente le retribuzioni di ciascun dipendente, sul presupposto che



l'imposta fosse inerente ai rapporti di lavoro, in quanto condizionata nel *quantum* all'ammontare complessivo delle retribuzioni. In quest'ottica, il Consiglio di Presidenza dell'A.R.S., a seguito delle riunioni tenutesi in data 8 aprile 2015, aveva stabilito esplicitamente che la delibera n. 27 del 2011 dovesse intendersi nel senso che "l'onere complessivo a carico del Gruppo" comprendeva "ogni onere contrattuale, previdenziale e fiscale, compresi gli oneri finanziari diretti e riflessi, compresi quelli relativi al pagamento dell'IRAP, derivante dai contratti stipulati dai Gruppi parlamentari con il personale cosiddetto stabilizzato".

Successivamente, la Sezione di controllo per la Regione siciliana, già con la deliberazione n. 242/2015/FRG, aveva evidenziato come l'IRAP dovesse essere inquadrata tra le spese di funzionamento, andando così a gravare sui fondi trasferiti a questo titolo e non sulla provvista per il personale.

La legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2015, prendendo atto dell'orientamento della Sezione di controllo, ha inserito nel *corpus* della legge n. 1 del 2014 l'art. 8 *bis*, con il quale ha stabilito che i contributi erogati dall'A.R.S. "sono comprensivi degli oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, inclusi gli oneri diretti e riflessi, ad eccezione di quelli relativi al pagamento dell'IRAP", "cui si fa fronte con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento" (comma 1).

Sotto il profilo della spesa per il personale, la previsione non si è però tradotta in un risparmio di spesa, giacché, in esecuzione del D.P.A. n. 139 del 2014, gli importi originariamente detratti dalle retribuzioni, per essere erogati a titolo di IRAP, sono stati "restituiti" ai dipendenti di cui al D.P.A. n. 46 del 2013. Per far fronte a questi ulteriori esborsi, l'A.R.S., ai sensi del comma 2 del predetto art. 8 *bis*, ha trasferito ai Gruppi delle somme integrative, determinando così un ulteriore aumento della spesa per il personale e, nel complesso, un incremento degli oneri gravanti sulla finanza pubblica.

In altri termini, le retribuzioni sono parametrize al *quantum* erogato dall'A.R.S. per ciascun dipendente cosiddetto "stabilizzato" e, previa detrazione degli importi calcolati per gli oneri previdenziali e fiscali, non possono essere né superiori né inferiori al contributo, giustappunto in forza della predetta deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 9.2.2011; riducendosi gli oneri, pertanto, come accaduto per l'IRAP, le retribuzioni si riespandono proporzionalmente.

Sotto altro profilo, una riduzione della spesa non sembra prevedibile nemmeno attraverso un diverso meccanismo, ovvero sia mediante la più corretta rideterminazione dei contributi operata dall'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2014, che di fatto, ai sensi dell'art. 74

della successiva legge regionale n. 9 del 2015, avrà un margine di operatività estremamente limitato. A norma dell'art. 74 in esame, infatti, l'art. 7 non trova applicazione né “per i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana”, né “per i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari (...) nel corso della precedente legislatura”, dunque per la quasi totalità del personale attualmente in servizio.

Trattandosi dell'attuazione della normativa interna dell'A.R.S., questa Sezione di controllo non può che prenderne atto.

Si osserva, tuttavia, come la previsione di cui al combinato disposto del D.P.A. n. 139 del 2014 e della deliberazione n. 27 del 2011, ovviamente condivisibile nella parte in cui stabilisce che il contributo costituisca il tetto massimo della retribuzione, appare del tutto problematica sotto il profilo opposto, soprattutto alla luce delle recenti tendenze legislative in materia di *spending review*, che evidentemente in questa sede non risultano recepite in alcun modo.

Le retribuzioni, infatti, sono comunemente calcolate in proporzione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni lavorative svolte, in base a parametri legali e contrattuali predeterminati. Qualora un singolo lavoratore non raggiunga il tetto retributivo massimo (ad esempio, perché non ha effettuato lavoro straordinario, o per la ridotta anzianità di servizio, o per la qualificazione professionale più limitata), dovrebbe essere pagato in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, dunque in misura inferiore all'ammontare del contributo; di contro, in virtù della normativa interna dell'A.R.S., la sua retribuzione viene comunque proporzionalmente aumentata, *sic et simpliciter*, ricorrendo a meccanismi come i superminimi, o la 15<sup>a</sup> mensilità, o altre integrazioni stipendiali, proprio perché, in base al principio generale stabilito dalla deliberazione n. 27 del 2011, l'importo versato al singolo dipendente deve essere necessariamente corrispondente all'intero contributo comunque erogato dall'Assemblea.

Sarebbe opportuno che, per la prossima legislatura, questi meccanismi di calcolo delle retribuzioni venissero correttamente rivisti e rielaborati, al fine di rendere la normativa più aderente non solo alle recenti tendenze legislative in materia di *spending review*, ma anche ai principi generali in materia di rapporto di lavoro subordinato, ovviamente a tempo determinato (non essendo teoricamente configurabili *ex se* rapporti a tempo indeterminato, né alcuna



“anzianità” di servizio, né alcuna ipotesi di “stabilizzazione”, come chiarito fin dalla prima deliberazione n. 71/2014/FRG). Sarebbe auspicabile, altresì, che si procedesse già nel breve periodo, entro il termine della legislatura in corso, affinché venga tempestivamente predisposta una disciplina organica, chiara e coerente dei rapporti di lavoro, che possa costituire un valido punto di riferimento per i Gruppi parlamentari che verranno a costituirsi nella prossima legislatura.

*§ 6. Le criticità relative ai criteri adottati per la corresponsione dei buoni pasto al personale dipendente.*

Un'altra criticità comune a più Gruppi parlamentari attiene alla corresponsione dei buoni pasto al personale dipendente.

In sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire e documentare quali fossero le condizioni contrattuali per l'acquisizione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto e, in particolare, di precisare quale fosse il numero di ore, il cui superamento avrebbe potuto dar luogo all'erogazione del buono pasto. Inoltre, è stato richiesto di chiarire e documentare quale sistema fosse stato scelto per la rilevazione delle presenze, nonché di produrre la documentazione idonea a dimostrare la corrispondenza tra il numero dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti ed il numero delle giornate lavorative effettivamente superiori al limite orario previsto dalle condizioni contrattuali; in alternativa, sarebbe stato possibile produrre apposita attestazione, sottoscritta dal Presidente del Gruppo, dalla quale si potesse evincere che i dipendenti erano stati effettivamente presenti, per il numero di ore concordato, per tutti i giorni per i quali erano stati attribuiti i buoni pasto, mancando qualsivoglia attestazione o dimostrazione delle rilevazioni delle presenze effettive.

Sul punto, alcuni Gruppi hanno illustrato sia i sistemi di rilevazione delle presenze, sia le condizioni contrattuali, frutto di accordi con i sindacati, in virtù delle quali si sarebbe potuto procedere alla corresponsione dei buoni pasto.

In qualche altro caso, di contro, si deve rilevare che i presupposti per l'acquisizione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto non sono stati predeterminati in maniera chiara né dal regolamento interno del Gruppo, né dai contratti di lavoro. Inoltre, sono emersi seri dubbi sui parametri presi in considerazione per l'attribuzione dei buoni pasto, nonché sulla congruità delle attestazioni dei Presidenti.

Nello specifico, si rinvia all'esame dei rendiconti dei singoli Gruppi. In linea generale, dev'essere posto in evidenza come l'attribuzione dei buoni pasto richieda intrinsecamente una chiara predeterminazione dei presupposti, un'attenta vigilanza sull'effettiva spettanza del diritto, nonché l'installazione di un efficace sistema di rilevazione delle presenze.

Sotto quest'ultimo profilo, si fa rilevare che gli appositi *badge* elettronici presenti ai varchi di accesso di sicurezza agli uffici dell'A.R.S. non hanno la funzione di rilevare le presenze dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, che non hanno alcun rapporto lavorativo con l'Assemblea. L'accesso all'A.R.S. attraverso i varchi di sicurezza, per i dipendenti dei Gruppi, peraltro, non coincide necessariamente con l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera, che potrebbe essere anche posticipato rispetto all'ingresso nell'edificio, o svolgersi al di fuori dalla sede istituzionale.

La problematica, tuttavia, è emersa in maniera sistematica e contabilmente rilevante solo con i rendiconti per l'esercizio 2016, sicché il Collegio ritiene che, in sede di prima applicazione, si possa prendere atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei Gruppi interessati, sia in merito all'effettività delle presenze del personale, sia in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.

#### *§ 7. Esiti del controllo.*

La Sezione ha provveduto a scrutinare i rendiconti dei singoli Gruppi parlamentari alla luce delle conclusioni cui è pervenuta sulle problematiche di carattere generale, tenendo conto della documentazione integrativa trasmessa a riscontro della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, nonché delle memorie e degli ulteriori documenti depositati nel corso dell'adunanza.


Per le criticità di carattere specifico e per le problematiche affrontate in relazione ai singoli Gruppi, si rinvia alle schede allegate di cui al seguente elenco, che fanno parte integrante della presente relazione:

- 1) Movimento Cinque Stelle;
- 2) Partito Socialista Italiano - PSE;
- 3) Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia;
- 4) Partito Democratico;
- 5) Nuovo Centro Destra;





- 6) Centristi per la Sicilia;
- 7) Partito dei Siciliani – MPA;
- 8) Forza Italia;
- 9) Lista Musumeci verso Forza Italia;
- 10) Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura;
- 11) Sicilia Democratica;
- 12) Gruppo Misto.



**Gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 982.567,44 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 595.916,71, con un saldo finale di cassa pari ad € 386.650,73, di cui € 240.293,17 per spese di funzionamento ed € 146.357,56 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato attraverso l'esclusione delle operazioni di giroconto, effettuate tra i diversi conti correnti bancari accesi per le spese di funzionamento e per la gestione del personale. ✓

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “saldo contributo A.R.S. 2015”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle”, per l'esercizio 2016.



**Gruppo parlamentare “Partito Socialista Italiano - PSE”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Partito Socialista Italiano - PSE” è stato rappresentato dal suo Presidente, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 445.995,87 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 363.549,59, con un saldo finale di cassa pari ad € 82.446,28, di cui € 20.375,05 per spese di funzionamento ed € 62.071,23 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Partito Socialista Italiano - PSE”, per l'esercizio 2016.



**Gruppo parlamentare “Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia”**


**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia” è stato rappresentato, giusta delega del Presidente, dall'on. Grasso Bernadette, che si è associata alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 406.279,75 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 376.214,26, con un saldo finale di cassa pari ad € 30.065,49, di cui € 4.459,88 per spese di funzionamento ed € 25.605,61 per spese di personale.

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “arretrati anni precedenti”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Grande Sud – PID Cantiere Popolare verso Forza Italia”, per l'esercizio 2016.





**Gruppo parlamentare “Partito Democratico”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Partito Democratico” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 3.107.306,31 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 1.320.878,02, con un saldo finale di cassa pari ad € 1.786.759,97, di cui € 1.436.860,65 per spese di funzionamento, € 349.567,64 per spese di personale ed € 331,68 per saldo carta prepagata (utilizzata per le spese minute di funzionamento).

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “conguagli retributivi (ex IRAP) da 2012”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L'unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda, tra le “spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento” (punto 12), le attività descritte nella fattura dell'hotel “Il Principe” n. 3766/B del 23 dicembre 2016, dell'importo di € 3.000,00, per le quali non era stata prodotta alcuna ulteriore documentazione. Era stato nuovamente inviato, infatti, il preventivo del 14 dicembre 2016, già agli atti, dal quale non si poteva evincere in alcun modo quale fosse l'oggetto dell'evento e se si trattasse di un'iniziativa effettivamente riconducibile alle attività del Gruppo. Ne conseguiva, a parere dell'Ufficio di controllo, l'irregolarità della relativa spesa di € 3.000,00.

Nel corso dell'adunanza, è stata prodotta la locandina del convegno, intestata “Bilancio Regione Sicilia 2016” e avente ad oggetto “Le norme a favore dei Comuni, Consorzi di Bonifica, ERA, Associazione allevatori e Precari”. Dall'esame del documento, si desume che l'incontro è stato effettivamente organizzato dal Gruppo e che le problematiche trattate riguardano un'attività di carattere intrinsecamente parlamentare, come il collegamento tra le normative di favore prese in esame ed il bilancio della Regione.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso dell'adunanza, si ritengono superate tutte le contestazioni.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Partito Democratico", per l'esercizio 2016.





**Gruppo parlamentare “Nuovo Centro Destra”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Nuovo Centro Destra” è stato rappresentato, giusta delega del Presidente, dall'on. Fontana Vincenzo, che si è associato alle conclusioni dell'Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 761.274,00 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 648.452,00, con un saldo finale di cassa pari ad € 112.822,00, di cui € 10.953,00 per spese di funzionamento ed € 101.869,00 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Per il vero, il documento concretamente prodotto non sembrerebbe l'originale sottoscritto dal Presidente, ma soltanto una copia fotostatica; tuttavia, l'on. Fontana si è assunto la responsabilità di dichiarare che il documento trasmesso costituisce l'unico originale che si trovava in possesso del Gruppo.

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “arretrati anni precedenti”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo in ordine alla regolarità delle spese sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

Sotto altro profilo, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell'Ufficio di controllo, in merito all'opportunità che la gestione delle spese per il personale e quella per le spese di funzionamento vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell'imputazione delle partite contabili.

In sede di riscontro alla deliberazione istruttoria, era stato riferito, infatti, che le retribuzioni versate in favore di tre dipendenti sarebbero state pagate con i fondi trasferiti per le spese di funzionamento, perché si sarebbe trattato di “contratti diversi” da quelli stipulati “con il personale dipendente”.

Come correttamente posto in evidenza dall'Ufficio di controllo, la tesi non può essere condivisa, in quanto si tratta pur sempre di rapporti di lavoro subordinato, i cui oneri devono

essere coperti con i fondi trasferiti per le spese di personale. Per il vero, non si comprende il significato esatto della locuzione “contratti diversi dai contratti stipulati con il personale dipendente”; in ogni caso, dalla lettura dei contratti si evince che si tratta di rapporti di lavoro subordinato, benché a tempo parziale. In quest’ottica, il condizionarne l’esistenza al trasferimento di sufficienti fondi per le spese di funzionamento non appare assolutamente accettabile, in quanto gli oneri retributivi devono trovare comunque copertura nei fondi trasferiti per le spese di personale.

Non si tratta, in altri termini, di un *tertium genus*, ovverosia di una sorta di rapporto di lavoro subordinato “condizionato” perché legato alle sorti dei contributi per le spese di funzionamento, come tale palesemente inammissibile, ma pur sempre di un contratto qualificabile *sic et simpliciter* come di lavoro subordinato.

Pertanto, qualora i costi per le retribuzioni dei dipendenti in esame fossero stati effettivamente coperti con i fondi per le spese di funzionamento, avrebbero inciso illegittimamente sull’ammontare complessivo delle retribuzioni, determinando il superamento del limite massimo di spesa costituito dall’importo trasferito dall’A.R.S. per gli emolumenti in favore del personale. In realtà, benché le somme siano state quasi per intero accreditate sul conto acceso dal Gruppo per le spese di funzionamento, è risultato, dall’esame istruttorio, che si tratta di esborsi che gravano concretamente sui fondi trasferiti per le spese di personale. Sotto questo profilo, pertanto, la spesa non appare irregolare; è comunque opportuno, per il futuro, che le due gestioni vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell’imputazione delle partite contabili.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Nuovo Centro Destra”, per l’esercizio 2016.



**Gruppo parlamentare “Centristi per la Sicilia”**

**Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.**

All’adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Nuovo Centro Destra” è stato rappresentato, giusta delega del Presidente, dall’on. Forzese Marco, che ha concluso auspicando la declaratoria di regolarità dell’intero rendiconto.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 945.986,41 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 765.010,90, con un saldo finale di cassa pari ad € 180.975,51, di cui € 77.134,28 per spese di funzionamento ed € 103.841,23 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “adeguamento contributo A.R.S. (IRAP)”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L’unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda, tra le “spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e aggiornamento” (punto 2.12), le fatture della ditta TV Europa n. 34/2016 in data 8.9.2016 (di € 4.392,00), n. 40/2016 del 29.11.2016 (di € 4.392,00) e n. 35/2016 del 26.9.2016 (di € 4.392,00), per le quali era stato richiesto in fase istruttoria di specificare gli importi versati per ogni singolo servizio televisivo, atteso che alcuni sembravano effettivamente riconducibili all’attività del Gruppo parlamentare, mentre altri sembravano ascrivibili agli interessi della sottostante compagine politica.

In sede di riscontro alla deliberazione n. 61/FRG/2017, è stato spiegato che il pagamento sarebbe avvenuto in base ad un piano annuale e che, pertanto, non vi sarebbero stati versamenti riferibili ad ogni singolo servizio televisivo; in ogni caso, l’eventuale trattazione di qualche argomento di natura politica non avrebbe inficiato in alcun modo l’efficacia del piano di comunicazione istituzionale del Gruppo. Nel corso dell’adunanza, l’on. Forzese non ha illustrato



ulteriori argomentazioni, ma si è limitato a spiegare di non essere al corrente delle vicende, perché riguardanti una provincia diversa da quella di sua appartenenza.

La Sezione ritiene che, come correttamente posto in evidenza dall'Ufficio di controllo, non siano riconducibili nemmeno in minima parte all'attività del Gruppo i seguenti servizi televisivi:

a) tra i servizi di cui alla fattura n. 34/2016:

- il secondo, rubricato "crisi economica Canicattì", dove si parla dell'incidenza della crisi economica locale sulle attività commerciali; nel corso del servizio, l'on. Cani sostiene genericamente come le previsioni economiche non siano rosee, come chi sia in grado di investire preferisca rinunciarvi, come occorra una collaborazione a tutti i livelli per risolvere il problema. E' evidente che non si fa alcun cenno alla specifica attività del Gruppo parlamentare e che, di contro, si tratta di attività di propaganda politica personale e del partito;

- il terzo, rubricato "scelta candidature Canicattì", dove si parla delle iniziative del partito in vista delle prossime elezioni amministrative, con la specificazione che lo stesso partito sarebbe pronto ad indicare una persona competente per concorrere alla carica di Sindaco e che, comunque, non sarebbe stata ancora raggiunta alcuna intesa con le altre forze politiche, per la presentazione di un candidato comune; sullo sfondo, si scorgono i simboli del partito UDC. E' evidente che non si tratta in alcun modo di attività del Gruppo parlamentare, ma delle iniziative elettorali della sezione locale del partito UDC;

- il sesto, rubricato "incentivi per agricoltura Canicattì", dove si tratta di un convegno, nel corso del quale l'on. Cani fa cenno alle agevolazioni che possono ricevere gli agricoltori, aggiungendo che la conoscenza di benefici e agevolazioni di origine comunitaria costituisce un beneficio per tutti e che, per questa ragione, si sarebbe proceduto ad organizzare l'iniziativa, molto utile per gli agricoltori di Canicattì e dei Comuni dell'*hinterland*. E' evidente che non si fa alcun cenno alla specifica attività del Gruppo parlamentare e che, di contro, si tratta di attività di propaganda politica personale e, al più, del partito;

b) tra i servizi di cui alla fattura n. 35/2016:

- il terzo, rubricato "Gruppo UDC commenta elezioni comunali", dove si parla della partecipazione elettorale dei cittadini, dei candidati dell'UDC e delle proiezioni sui risultati della competizione elettorale, del fatto che il candidato del partito UDC sia stato molto apprezzato, della frammentazione delle liste e della moltiplicazione dei candidati, dei probabili risultati delle elezioni a Porto Empedocle (dove al ballottaggio sarebbe dovuto arrivare il candidato dell'UDC; nell'occasione, l'on. Cani si augura un buon risultato elettorale per il partito), a Favara (dove il



Movimento 5 Stelle sarebbe più forte, ma dove il candidato UDC dovrebbe raggiungere la fase del ballottaggio; nell'occasione, l'on. Cani afferma testualmente: "il nostro candidato se la sta giocando"), nonché in altri Comuni. E' evidente che non si fa alcun cenno alla specifica attività del Gruppo parlamentare e che, di contro, si tratta di attività di propaganda politica del partito.

Nel complesso, i servizi televisivi irregolari sono dunque tre per la fattura n. 34/2016 ed uno per la fattura n. 35/2016.

Poiché gli importi riferibili ad ogni singolo servizio televisivo non sono stati specificati, la Sezione ritiene di dover condividere il criterio presuntivo seguito dall'Ufficio di controllo, per la determinazione delle spese da considerare irregolari.

In particolare, tenendo conto che la prima fattura, dell'importo di € 3.600,00 oltre IVA, riguarda n. 7 servizi televisivi, 3 dei quali estranei alle attività del Gruppo, si reputa irregolare la somma di € 1.542,80 oltre IVA, per un totale di € 1.882,28, pari ai 3/7 dell'importo totale.

Quanto alla seconda fattura, tenendo conto dell'importo complessivo (pari ad € 3.600,00 oltre IVA), del numero dei servizi televisivi (sette) e di quello estraneo alle attività del Gruppo (uno), si ritiene irregolare la somma di € 514,00 oltre IVA, per un totale di € 627,42, pari ad 1/7 del totale.

Nel complesso, le spese irregolari per la voce in esame ammontano ad € 2.509,70, arrotondati per eccesso ad € 2.510,00.

Per il resto, il rendiconto non presenta ulteriori profili di irregolarità.

Sotto altro aspetto, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell'Ufficio di controllo, in merito all'opportunità che la posizione contributiva del Gruppo venga chiarita al più presto, al fine di evitare ulteriori esborsi in data successiva al suo scioglimento, anche a titolo di interessi e sanzioni (somme che, in difetto di sufficiente provvista, potrebbero andare a carico del responsabile).

In ordine al DURC, infatti, il Presidente del Gruppo ha dichiarato che l'INPS non ha ancora proceduto al rilascio del documento, a seguito di un contrasto in merito ad una serie di note di rettifica contributiva. L'Ente previdenziale avrebbe richiesto delle somme non dovute e, al momento, non avrebbe ancora provveduto all'annullamento delle note di rettifica, ritualmente richiesto dal consulente del lavoro del Gruppo.

Le scarne indicazioni, contenute nella nota di riscontro alla deliberazione istruttoria e nella documentazione prodotta sul punto, non consentono di comprendere con esattezza le ragioni fatte valere dall'INPS; in particolare, si rileva che non sono state prodotte le note di



rettifica, sicché non è possibile comprendere quale sia l'entità delle somme in contestazione, né la motivazione dei singoli provvedimenti.

E' però certo, allo stato, come la posizione contributiva del Gruppo sia oggetto di contestazione e come, pertanto, la questione debba trovare un'adeguata definizione.

La pendenza del contenzioso non rende irregolari gli importi già pagati a titolo di ritenute fiscali e previdenziali, in quanto si tratta di somme comunque dovute e regolarmente versate all'INPS; si ribadisce, tuttavia, la necessità che la posizione contributiva del Gruppo venga definitivamente chiarita al più presto, al fine di evitare ulteriori esborsi in data successiva al suo scioglimento, anche a titolo di interessi e sanzioni.

In conclusione, la Sezione dichiara irregolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Centristi per la Sicilia", per l'esercizio 2016, limitatamente alla somma complessiva di € 2.510,00.





**Gruppo parlamentare “Partito dei Siciliani - MPA”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Partito dei Siciliani - MPA” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una breve memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 488.716,99 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 472.441,79, con un saldo finale di cassa pari ad € 16.275,20, limitato alle spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, mediante la corretta contabilizzazione tra le “altre spese” della somma di € 46.812,92, versata a titolo di IRAP.

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “rimborso IRAP 2013 – 2014 – 2015”, ovvero di “arretrati mesi precedenti”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

Le uniche contestazioni oggetto della richiesta di deferimento riguardano alcune somme ricomprese tra le voci “rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo” (punto 3) e “spese per consulenze, studi e incarichi” (punto 6).

Sotto il primo aspetto, è stata contestata la regolarità della somma complessiva di € 110,70, comprensiva di € 40,70 relativi alla missione a Roma del 27 – 28 gennaio 2016 e di € 70,00 per analoghe trasferte, effettuate nei periodi 19 – 20 ottobre, 23 – 24 novembre e 5 – 6 dicembre 2016.

Tutte le somme in questione hanno ad oggetto il rimborso delle spese per taxi. Nel primo caso, a seguito della deliberazione istruttoria, non era stata prodotta nessuna nuova documentazione; negli altri casi, le ricevute apparivano del tutto insufficienti, in quanto limitate all'indicazione della città e dell'importo, senza alcuna precisazione del percorso, del nominativo del cliente e del numero del taxi, ovvero prive della stessa indicazione della città.

Nel corso dell'adunanza, il Presidente del Gruppo ha depositato delle ricevute più complete per la somma di € 40,70, mentre, con una breve memoria, ha attestato che le ricevute dell'importo complessivo di € 70,00 "si riferiscono al rientro dagli incontri istituzionali svoltisi al centro urbano di Roma, fino al raggiungimento dell'aeroporto di Fiumicino".

In virtù dei chiarimenti forniti dal Presidente e della documentazione integrativa prodotta in adunanza, si ritiene che le spese siano regolari.

Permane, invece, l'irregolarità della spesa di € 5.481,21, concernente le somme liquidate in favore della società "Barbaro & Partners Job Consulting" ed inserite nella voce "spese per consulenze, studi e incarichi" (punto 6).

Sul punto, in fase istruttoria, era stato richiesto di produrre il contratto o la lettera di incarico, con la relativa accettazione, nonché di trasmettere una relazione del professionista o dei professionisti sull'attività svolta, atteso che dagli atti non era possibile evincere esattamente quale fosse l'oggetto del contratto.

A riscontro della deliberazione n. 61/FRG/2017, il Gruppo si è limitato a produrre la proposta commerciale della società, con la relativa accettazione, mentre non ha depositato alcuna relazione sull'attività svolta, né alcun altro documento utile a dimostrare o a far presumere che le prestazioni professionali fossero state effettivamente espletate.

A parere dell'Ufficio di controllo, la mancanza di adeguata documentazione appariva particolarmente rilevante, in quanto l'oggetto della collaborazione, consistente ad esempio nella "analisi dei fabbisogni di risorse umane di supporto all'organizzazione aziendale", nella "ricerca e sviluppo delle migliori soluzioni per la gestione dei rapporti contrattuali di lavoro", nella "formazione del personale aziendale di supporto all'attività esplicata per l'elaborazione dati", *et similia*, sembrava di per sé difficilmente compatibile con le caratteristiche strutturali intrinseche dei gruppi parlamentari, essendo tendenzialmente più adatto a realtà aziendali di dimensioni di gran lunga maggiori e più articolate. Ne sarebbe conseguita l'irregolarità della spesa in contestazione, pari ad € 5.481,21.

Nel corso dell'adunanza, il Presidente ha dichiarato che il professionista incaricato dovrebbe essere identificato nel dott. Barbaro, consulente del lavoro per diversi Gruppi parlamentari, che si sarebbe occupato dell'elaborazione delle buste paga dei dipendenti.


I chiarimenti forniti in sede di discussione, privi di apposita documentazione a supporto e/o della relazione sull'attività che sarebbe stata svolta, appaiono del tutto insufficienti.

Il Collegio ritiene, infatti, di dover condividere le contestazioni dell'Ufficio di controllo, non solo per le persistenti carenze documentali e per la tendenziale incompatibilità tra l'oggetto

della presunta collaborazione e le caratteristiche strutturali intrinseche dei gruppi parlamentari, ma anche e soprattutto perché dagli atti si evince che l'elaborazione dei cedolini paga costituisce un compito già autonomamente affidato al dott. Raimondo Sciascia, con il diverso contratto d'opera professionale del 2 gennaio 2015, dove questi viene qualificato esplicitamente come "consulente del lavoro". Ne consegue l'irregolarità della spesa destinata al pagamento delle prestazioni della società "Barbaro & Partners Job Consulting", pari ad € 5.481,21.

Per il resto, il rendiconto non presenta ulteriori profili di irregolarità.

In conclusione, la Sezione dichiara irregolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Partito dei Siciliani – MPA", per l'esercizio 2016, limitatamente alla somma complessiva di € 5.481,21.





**Gruppo parlamentare “Forza Italia”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Forza Italia” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha concluso auspicando la declaratoria di regolarità dell'intero rendiconto.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 419.668,00 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 381.321,00, con un saldo finale di cassa pari ad € 38.347,00, di cui € 29.837,00 per spese di funzionamento ed € 8.510,00 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato in conformità al modello B approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “arretrati anni precedenti”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L'unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda, tra le “altre spese” (punto 16), alcuni esborsi per il pagamento di diritti di affissione nei vari Comuni delle Province di Catania e Siracusa, che risultano testualmente effettuati dalla sezione siracusana del partito politico di riferimento o da un soggetto privato, l'Associazione Archimede, per l'importo complessivo di € 238,60.

In sede istruttoria, erano stati contestati anche altri pagamenti, effettuati dagli stessi soggetti o dal Gruppo, ma con una causale di difficile identificazione.

A riscontro della deliberazione n. 61/FRG/2017, è stato chiarito che il pagamento dei diritti di affissione riguardava la pubblicizzazione del convegno sull'emergenza pesca in Sicilia, organizzato dal Gruppo. I chiarimenti sono stati ritenuti sufficienti per i casi in cui la causale era espressamente identificata nel “convegno pesca”, o in cui il versamento risultava effettuato direttamente dal Gruppo. Per il resto, le argomentazioni e le produzioni documentali non erano state considerate risolutive, giacché si trattava di versamenti effettuati dal partito “Forza

Italia” o dall’Associazione Archimede, per motivi del tutto generici o, *a fortiori*, per la dichiarata affissione di “manifesti Forza Italia”, dunque per ragioni che apparivano palesemente riconducibili agli interessi del partito invece che del Gruppo parlamentare.

Nel corso dell’adunanza, il Presidente ha dedotto che la dicitura “Forza Italia”, in luogo di quella più corretta “Gruppo parlamentare Forza Italia”, costituirebbe un mero errore materiale, ma che si tratterebbe comunque di bollettini emessi tutti tra il 19 ed il 20 gennaio 2016, per il pagamento dei diritti di affissione dei manifesti relativi al convegno tenutosi il successivo 23 gennaio, incontestabilmente organizzato dal Gruppo, al quale avrebbero partecipato anche il Sottosegretario all’Agricoltura e il Direttore generale del Ministero.

In forza dell’attestazione del Presidente, il Collegio ritiene che le spese siano regolari, in quanto la prossimità al convegno delle date e dei luoghi di pagamento dei bollettini consente di presumere ragionevolmente che si tratti di versamenti effettivamente eseguiti nell’interesse del Gruppo parlamentare e che la diversa dizione contenuta nei bollettini sia, verosimilmente, frutto di mero errore materiale.

Per il resto, il rendiconto non presenta ulteriori profili di irregolarità.

Sotto altro aspetto, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell’Ufficio di controllo, in merito all’opportunità che la gestione delle spese per il personale e quella per le spese di funzionamento vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell’imputazione delle partite contabili.



In sede di riscontro alla deliberazione istruttoria, era stato chiarito, infatti, che le retribuzioni versate in favore di cinque dipendenti sarebbero state pagate con i fondi trasferiti per le spese di funzionamento, perché si sarebbe trattato di “contratti diversi” da quelli stipulati “con il personale dipendente”.

Come correttamente posto in evidenza dall’Ufficio di controllo, la tesi non può essere condivisa, in quanto si tratta pur sempre di rapporti di lavoro subordinato, i cui oneri devono essere coperti con i fondi trasferiti per le spese di personale. Per il vero, non si comprende il significato esatto della locuzione “contratti diversi dai contratti stipulati con il personale dipendente”; in ogni caso, dalla lettura dei contratti si evince che si tratta di rapporti di lavoro subordinato, benché a tempo parziale. In quest’ottica, il condizionarne l’esistenza al trasferimento di sufficienti fondi per le spese di funzionamento non appare assolutamente accettabile, in quanto gli oneri retributivi devono trovare comunque copertura nei fondi trasferiti per le spese di personale.

Non si tratta, in altri termini, di un *tertium genus*, ovverosia di una sorta di rapporto di lavoro subordinato “condizionato” perché legato alle sorti dei contributi per le spese di funzionamento, come tale palesemente inammissibile, ma pur sempre di un contratto qualificabile *sic et simpliciter* come di lavoro subordinato.

Pertanto, qualora i costi per le retribuzioni dei dipendenti in esame fossero stati effettivamente coperti con i fondi per le spese di funzionamento, avrebbero inciso illegittimamente sull'ammontare complessivo delle retribuzioni, determinando il superamento del limite massimo di spesa costituito dall'importo trasferito dall'A.R.S. per gli emolumenti in favore del personale. In realtà, benché le somme siano state quasi per intero accreditate sul conto acceso dal Gruppo per le spese di funzionamento, è risultato, dall'esame istruttorio, che si tratta di esborsi che gravano concretamente sui fondi trasferiti per le spese di personale. Sotto questo profilo, pertanto, la spesa non appare irregolare; è comunque opportuno, per il futuro, che le due gestioni vengano tenute ben distinte, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni ed errori nell'imputazione delle partite contabili.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Forza Italia”, per l'esercizio 2016.





**Gruppo parlamentare “Lista Musumeci verso Forza Italia”**

**Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.**

All’adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Lista Musumeci verso Forza Italia” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 318.125,64 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 244.633,92, con un saldo finale di cassa pari ad € 73.309,59, di cui € 31.828,20 per spese di funzionamento ed € 41.481,39 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo ha ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, opportunamente rettificato mediante l’inserimento tra i fondi trasferiti per le spese di personale della somma di € 72.053,40, erogata dall’A.R.S. a titolo di contributo per i dipendenti cc.dd. non stabilizzati, originariamente inserita, per errore, tra i fondi destinati alle spese di funzionamento.

Si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L’unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda le “spese per buoni pasto del personale del Gruppo” (punto 4), di importo pari ad € 5.135,88.

In fase istruttoria, era stato richiesto di chiarire e documentare quali fossero le condizioni contrattuali per l’acquisizione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto e, in particolare, di chiarire e documentare il numero di ore, il cui superamento avrebbe dato luogo al buono pasto; di chiarire e documentare quale sistema fosse stato scelto per la rilevazione delle presenze; di produrre la documentazione idonea a dimostrare la corrispondenza tra il numero dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti ed il numero delle giornate lavorative effettivamente superiori al limite orario previsto dalle condizioni contrattuali, ovvero in alternativa di produrre apposita attestazione, sottoscritta dal Presidente del Gruppo, dalla quale si potesse evincere che i dipendenti erano stati effettivamente presenti, per il numero di ore concordato, per tutti i giorni per i quali erano stati attribuiti i buoni pasto, essendovi agli atti unicamente le fatture della

ditta “Gemeaz Elior s.p.a.” (con i relativi bonifici) e mancando qualsivoglia attestazione o dimostrazione delle rilevazioni delle presenze, che avrebbero dovuto essere state verosimilmente effettuate.

A riscontro della deliberazione n. 61/FRG/2017, il Presidente del Gruppo ha spiegato testualmente che l’attribuzione dei buoni pasto è ricollegata al “fatto che l’orario di lavoro copre la fascia dei pasti (pranzo e/o cena)” e che essi sono riconosciuti “tanto nel caso in cui durante la fascia oraria per fruire dei pasti il lavoratore sia impegnato al lavoro, quanto nel caso in cui abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentono di raggiungere la propria abitazione entro l’esaurirsi di tale fascia oraria”.

A parere dell’Ufficio di controllo, non vi sarebbero le condizioni per l’erogazione dei buoni pasto, con la conseguente irregolarità della spesa.

La Sezione ritiene che effettivamente le condizioni per l’acquisizione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto non siano predeterminate in maniera chiara né dal regolamento interno del Gruppo, né dai contratti di lavoro. Inoltre, il parametro preso in considerazione non consiste in un numero minimo di ore giornaliero, superato il quale scatterebbe il diritto alla corresponsione del buono pasto, e/o nella durata della pausa per il pranzo tra due specifiche fasce orarie minime, ma nella sovrapposizione tra momento dell’esecuzione della prestazione lavorativa e ora di pranzo (indipendentemente dalle ore di servizio prestate in quelle specifiche giornate, che teoricamente potrebbero coincidere solo con la fascia oraria del pranzo), ovvero in elementi esterni all’esecuzione delle stesse prestazioni lavorative, come i tempi di percorrenza necessari ai dipendenti per raggiungere le proprie abitazioni (e ciò sempre indipendentemente dal numero minimo di ore concretamente coperte in quelle specifiche giornate, che potrebbe anche essere ridottissimo).

Per altro verso, il Presidente ha attestato che i dipendenti sarebbero stati presenti “per il numero di ore concordato e per tutti i giorni per i quali sono stati attribuiti i buoni pasto”. L’attestazione, così formulata, è però del tutto irrilevante, proprio perché non esiste un “numero di ore concordato”, al superamento del quale maturerebbe il diritto alla corresponsione del buono pasto, non essendo stato esso previsto né in via regolamentare né sul piano contrattuale.

Da ultimo, il Collegio ribadisce che, come correttamente posto in evidenza dall’Ufficio di controllo, gli appositi *badge* elettronici presenti ai varchi di accesso di sicurezza agli uffici dell’A.R.S. non hanno la funzione di rilevare le presenze dei dipendenti dei gruppi parlamentari, che non hanno alcun rapporto lavorativo con l’Assemblea. L’accesso all’A.R.S. attraverso i varchi di sicurezza, per i dipendenti dei gruppi, non coincide necessariamente con l’inizio della



prestazione lavorativa giornaliera, che potrebbe essere anche posticipato rispetto all'ingresso nell'edificio, o svolgersi al di fuori dalla sede istituzionale. Occorre, pertanto, che il Gruppo provveda ad istituire appositi sistemi di rilevazione delle presenze.

Con la memoria depositata nel corso dell'adunanza, il Presidente ha sostanzialmente reiterato le argomentazioni già enucleate a riscontro della deliberazione istruttoria. In sede di discussione, ha ulteriormente chiarito che il personale non percepirebbe alcuna somma a titolo di lavoro straordinario, pur rimanendo in ufficio oltre l'orario di lavoro, che i pagamenti effettuati a questo titolo nello scorso esercizio non sarebbero stati contestati, che si tratterebbe di somme modeste, pari a circa un euro al giorno; per altro verso, ha manifestato l'intenzione di ottemperare prontamente alle indicazioni della Corte e di istituire un registro delle presenze, al fine di documentare la presenza del personale e di assicurare l'esattezza dei conteggi.

Poiché la problematica è emersa in maniera sistematica e contabilmente rilevante solo con i rendiconti per l'esercizio 2016, la Sezione ritiene, in sede di prima applicazione, di dover prendere atto delle dichiarazioni del Presidente in merito all'effettività delle presenze del personale ed alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali, con l'auspicio che, come preannunciato, si provveda ad approntare al più presto un sistema adeguato di rilevazione delle presenze e che si proceda alle necessarie integrazioni sul piano regolamentare o contrattuale, per una più chiara definizione dei presupposti per l'acquisizione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto.

Ne consegue la regolarità della somma in contestazione.

Per il resto, il rendiconto non presenta ulteriori profili di irregolarità.

Sotto altro aspetto, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell'Ufficio di controllo, in merito all'opportunità che si provveda all'effettivo recupero delle anticipazioni sugli stipendi e che, per il futuro, le somme versate a questo titolo vengano ricomprese nelle buste paga, trattandosi di emolumenti di natura retributiva.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Lista Musumeci Forza Italia", per l'esercizio 2016.




**Gruppo parlamentare “Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura”**

**Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.**

All’adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura” è stato rappresentato, giusta delega del Presidente, dall’on. Lo Giudice Salvatore, che si è associato alle conclusioni dell’Ufficio di controllo.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 734.345,30 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 538.326,60, con un saldo finale di cassa pari ad € 196.518,70, di cui € 90.982,73 per spese di funzionamento ed € 105.535,97 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo aveva ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, che presentava però ulteriori criticità, compendiate nella richiesta di deferimento. Nel corso dell’adunanza, è stato depositato un terzo modello di rendiconto, opportunamente rettificato mediante la corretta contabilizzazione della voce “entrate riscosse nell’esercizio”. 

Si rileva che tutte le originarie contestazioni dell’Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare “Patto dei Democratici per le Riforme – Sicilia Futura”, per l’esercizio 2016.

**Gruppo parlamentare “Sicilia Democratica”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Sicilia Democratica” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 273.724,90 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 219.453,60, con un saldo finale di cassa pari ad € 54.271,30, di cui € 28.599,78 per spese di funzionamento ed € 25.671,52 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo aveva ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, che presentava però ulteriori criticità, compendiate nella richiesta di deferimento. Nel corso dell'adunanza, è stato depositato un terzo modello di rendiconto, opportunamente rettificato mediante la correzione degli errori di contabilizzazione rilevati al punto 2.6 e nel totale delle spese.

Premesse le osservazioni in materia di integrazioni retributive accreditate ai dipendenti a titolo di “adeguamento contributo A.R.S. (IRAP)”, per le quali si rinvia alla parte generale del referto, si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L'unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda, tra le “spese per consulenze, studi e incarichi” (punto 2.6), le somme versate per la consulenza espletata dal sig. Reale Vincenzo, pari ad € 5.000,00.

In sede istruttoria, era stato richiesto di chiarire e documentare in base a quali titoli gli fosse stato conferito l'incarico di elaborare uno studio finalizzato alla “realizzazione di atti parlamentari attinenti allo sviluppo della Sicilia orientale”, atteso che dal *curriculum* si evinceva che sia il titolo di studio posseduto (diploma presso l'Istituto Tecnico Nautico di Siracusa, quale direttore di macchina), che il settore di impiego (commercio di piante e fiori), erano totalmente estranei alla materia da trattare; era stato richiesto, altresì, di produrre il progetto che l'incaricato avrebbe elaborato, di cui si faceva menzione nella breve relazione del 23 novembre

2016, verosimilmente riassuntiva, inserita agli atti, nonché di produrre copia del bonifico relativo al pagamento.

A riscontro della deliberazione n. 61/FRG/2017, è stato prodotto un nuovo scritto, peraltro datato in un periodo diverso rispetto a quello, ancor più sintetico, già allegato con la presentazione del rendiconto.

A parere dell'Ufficio di controllo, appariva di lapalissiana evidenza come l'elaborato non costituisse affatto uno studio vero e proprio, in quanto l'autore si limitava ad enunciare una serie di concetti di carattere assolutamente generale e astratto, senza apportare alcun contributo serio e concreto alla ricostruzione, all'analisi e/o alla soluzione delle problematiche prospettate.

In base alla lettera di incarico, il consulente avrebbe dovuto effettuare "uno studio", "attraverso ricerche, organizzazione di tavoli tecnici, o qualsiasi altro mezzo" necessario; non risultava, invece, che fossero state effettuate ricerche di tipo economico, scientifico, politico, ambientale, sociologico, *et similia*, né che fossero stati organizzati tavoli tecnici, né che vi fosse stata una qualsivoglia analisi delle problematiche di natura specifica e dettagliata o, *a fortiori*, effettuata secondo una rigorosa metodologia di valutazione.

Sotto questo profilo, appariva ben difficile ipotizzare che l'elaborato fosse stato utile o indispensabile per la redazione degli atti parlamentari e/o dei relativi disegni di legge, essendo assolutamente privo di qualsivoglia contenuto innovativo e di interesse scientifico.

Sotto altro aspetto, a parere del Presidente del Gruppo, il consulente avrebbe comunque conseguito "i titoli e le professionalità adeguate", attraverso la sua esperienza come amministratore locale e come "amministratore pubblico per un periodo superiore a cinque anni".

Per l'Ufficio di controllo, la tesi non poteva essere condivisa, sia perché confondeva i concetti di esperienza (di carattere politico locale) e di professionalità, sia perché non risultavano in alcun modo conseguiti specifici titoli di studio o titoli abilitativi, rilevanti in relazione all'oggetto dell'incarico. Ne sarebbe conseguita l'irregolarità della relativa spesa, pari ad € 5.000,00.

Con la memoria depositata nel corso dell'adunanza, il Presidente ha riferito che, per mero errore materiale, non sarebbe stato allegato lo studio del 14 dicembre 2016, ma soltanto la relazione al d.d.l. in pari data. Ha allegato, pertanto, l'intero studio elaborato dal sig. Reale.

In sede di discussione, ha ribadito che per mero errore materiale sarebbe stata inoltrata soltanto una parte del lavoro e che, grazie allo studio, sarebbe stato possibile addivenire alla presentazione di un apposito disegno di legge presso l'A.R.S. Il Presidente ha aggiunto, altresì,



che la relazione era basata su di un'idea innovativa, consistente nella creazione di un istituto regionale unico, che accorpasse le funzioni della comunicazione turistica ancor oggi frazionata in capo a diversi enti; ha concluso attestando la profondità delle competenze tecniche del signor Reale, amministratore pubblico da oltre trent'anni e vice presidente ed assessore della Provincia di Siracusa per cinque anni.

Il Collegio ritiene di dover condividere integralmente le contestazioni mosse dall'Ufficio di controllo.

In primo luogo, è emerso che il consulente avrebbe un'ampia esperienza politico – amministrativa in sede locale, ma nessun titolo di studio o titolo abilitativo o precedente accademico, rilevante in relazione allo specifico oggetto dell'incarico. L'esperienza politico – amministrativa in sede locale, infatti, si pone su di un piano assolutamente diverso rispetto alla valutazione dell'idoneità tecnico – scientifica, in quanto non presuppone l'esistenza di alcun titolo, sicché non dimostra, di per sé, che l'incaricato fosse effettivamente in possesso dei titoli necessari per l'elaborazione dello studio. L'intenso percorso politico – amministrativo avrebbe potuto avere rilievo dirimente qualora l'incarico avesse avuto ad oggetto un'attività di supporto all'organo politico; di contro, appare del tutto superfluo in relazione ad un'elaborazione di carattere complesso e dal puntuale contenuto tecnico – scientifico.

La mancanza di qualsivoglia titolo rilevante in relazione all'oggetto della consulenza giustifica di per sé una valutazione di irregolarità della spesa, non essendo accettabile che, nel conferimento di un incarico retribuito con denaro pubblico, la scelta del professionista venga operata senza alcuna valutazione delle competenze già acquisite attraverso un adeguato titolo abilitativo o di studio, o mediante un percorso accademico connotato da risultati incontestabili e documentabili nel campo della ricerca scientifica. Ne consegue, già sotto quest'aspetto, l'irregolarità della relativa spesa di € 5.000,00.

Sotto altro profilo, il Collegio deve rilevare che sono stati prodotti ben tre elaborati, sull'assunto che, di volta in volta, per mero errore materiale, non sarebbe stato trasmesso lo studio vero e proprio, definitivamente depositato solo nel corso dell'adunanza.

Non appare ultroneo osservare, sul punto, che il primo testo, prodotto in allegato al rendiconto, appare *ictu oculi* del tutto elementare, non solo nella forma e nel carattere grafico, ma anche nell'esposizione e nella soluzione delle problematiche.

Il secondo, trasmesso a riscontro della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, potrebbe sembrare un po' più articolato, ma, come correttamente posto in evidenza dall'Ufficio di controllo, non costituisce affatto uno studio vero e proprio, in quanto si limita ad enunciare

una serie di concetti di carattere assolutamente generale e astratto, senza apportare alcun contributo serio e concreto alla ricostruzione, all'analisi e/o alla soluzione delle problematiche prospettate.

Il terzo elaborato, depositato nel corso dell'adunanza, è composto da n. 20 pagine ed ha una veste scientifica innegabilmente più adeguata, ma è del tutto privo di originalità, perché pedissequamente riproduttivo del testo pubblicato dal dott. Filippo Grasso nella rivista "Illuminazioni" (ISSN: 2037-609X), al n. 22 (ottobre – dicembre 2012), nonché, limitatamente ad alcune espressioni, dello scritto pubblicato dal dott. Grasso e dal dott. G. Finocchio sulla stessa rivista, al n. 39 (gennaio – marzo 2017).

In particolare, le pagine 1, 2 e le prime righe di pagina 3 della relazione del sig. Reale riproducono pressoché testualmente le pagine 64 e 65 dello scritto del dott. Grasso, pubblicato sulla rivista n. 22, mentre le pagine da 5 a 14 sono identiche alle pagine da 66 a 76 e le pagine 14 (ultima parte), 15, 16, 17, 18, 19 e 20 riproducono le pagine 79, 80, 81, 82, 83 ed 84.

Gli scritti del dott. Grasso e del dott. Finocchio sono liberamente reperibili *on line*, tra l'altro, ai seguenti indirizzi internet:

- [http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRIP2AksTTAhUnL8AKHdkvDHUQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fcompu.unime.it%2Feventidue.html&usg=AFQjCNFG\\_u7aLI412NpsJtnYOJtpYs3RA&sig2=ksJ7wl9WE\\_3\\_BM\\_B-rAMUw;](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRIP2AksTTAhUnL8AKHdkvDHUQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fcompu.unime.it%2Feventidue.html&usg=AFQjCNFG_u7aLI412NpsJtnYOJtpYs3RA&sig2=ksJ7wl9WE_3_BM_B-rAMUw;)
- [http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRIP2AksTTAhUnL8AKHdkvDHUQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fcompu.unime.it%2Ftrentanove.html&usg=AFQjCNFG\\_u7aLI412NpsJtnYOJtpYs3RA&sig2=ksJ7wl9WE\\_3\\_BM\\_B-rAMUw.](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRIP2AksTTAhUnL8AKHdkvDHUQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fcompu.unime.it%2Ftrentanove.html&usg=AFQjCNFG_u7aLI412NpsJtnYOJtpYs3RA&sig2=ksJ7wl9WE_3_BM_B-rAMUw.)

Pertanto, anche sotto questo profilo, la spesa in contestazione risulta, *a fortiori*, certamente irregolare.

Per il resto, il rendiconto non presenta ulteriori profili di irregolarità.

Sotto altro aspetto, la Sezione ritiene di dover condividere le osservazioni dell'Ufficio di controllo, in merito all'opportunità che la posizione contributiva del Gruppo venga chiarita al più presto, al fine di evitare ulteriori esborsi in data successiva al suo scioglimento, anche a titolo di interessi e sanzioni (somme che, in difetto di sufficiente provvista, potrebbero andare a carico del responsabile).

In ordine al DURC, infatti, il Presidente del Gruppo ha dichiarato che l'INPS non ha ancora proceduto al rilascio del documento, a seguito di un contrasto in merito ad una serie di note di rettifica contributiva. L'Ente previdenziale avrebbe richiesto delle somme non dovute e,

al momento, non avrebbe ancora provveduto all'annullamento delle note di rettifica, ritualmente richiesto dal consulente del lavoro del Gruppo.

Le scarne indicazioni, contenute nella nota di riscontro alla deliberazione istruttoria e nella documentazione prodotta sul punto, non consentono di comprendere con esattezza le ragioni fatte valere dall'INPS; in particolare, si rileva che non sono state prodotte le note di rettifica, sicché non è possibile comprendere quale sia l'entità delle somme in contestazione, né la motivazione dei singoli provvedimenti.

E' però certo, allo stato, come la posizione contributiva del Gruppo sia oggetto di contestazione e come, pertanto, la questione debba trovare un'adeguata definizione.

La pendenza del contenzioso non rende irregolari gli importi già pagati a titolo di ritenute fiscali e previdenziali, in quanto si tratta di somme comunque dovute e regolarmente versate all'INPS; si ribadisce, tuttavia, la necessità che la posizione contributiva del Gruppo venga definitivamente chiarita al più presto, al fine di evitare ulteriori esborsi in data successiva al suo scioglimento, anche a titolo di interessi e sanzioni.

In conclusione, la Sezione dichiara irregolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Sicilia Democratica", per l'esercizio 2016, limitatamente alla somma complessiva di € 5.000,00.





**Gruppo parlamentare “Misto”**

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.**

All'adunanza in data 11 aprile 2017, il gruppo parlamentare “Misto” è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha prodotto ulteriore documentazione.

Il rendiconto finanziario espone entrate per complessivi € 189.828,06 (comprensivi delle somme residue degli esercizi precedenti) ed uscite per complessivi € 155.920,18, con un saldo finale di cassa pari ad € 33.907,88, di cui € 29.424,27 per spese di funzionamento ed € 4.483,61 per spese di personale.

Si dà atto che, a seguito della deliberazione istruttoria n. 61/FRG/2017, il Gruppo aveva ritrasmesso un nuovo modello di rendiconto, che presentava però ulteriori criticità, compendiate nella richiesta di deferimento. Nel corso dell'adunanza, è stato depositato un terzo modello di rendiconto, opportunamente rettificato mediante la corretta imputazione tra le spese per il personale delle somme erogate ad uno dei dipendenti, nonché attraverso la puntuale ridefinizione, al punto n. 4 delle entrate, della somma registrata a titolo di fondo cassa per le spese di personale (che era stata invece limitata per mero errore materiale ai dipendenti cc.dd. “stabilizzati”, così impropriamente definiti, invece che riferita a tutto il personale).

Si rileva che quasi tutte le originarie contestazioni dell'Ufficio di controllo sono state superate già in fase di riscontro alla deliberazione istruttoria.

L'unica contestazione oggetto della richiesta di deferimento riguarda i bonifici effettuati in favore della Capizzi Assicuratori s.n.c. di Capizzi E., per l'importo complessivo di € 854,00.

In sede istruttoria, era stato richiesto di produrre copia del contratto stipulato con la società, al fine di comprendere a che titolo fossero state effettuate le relative spese.


A riscontro della deliberazione n. 61/FRG/2017, il Gruppo aveva prodotto gli atti connessi, concernenti i pagamenti effettuati in favore della compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a., ma non aveva trasmesso il contratto stipulato con la società Capizzi.

Con la memoria integrativa depositata nel corso dell'adunanza, il Presidente ha chiarito e documentato che la società in questione, al momento della stipula della polizza assicurativa per l'accantonamento del TFR in favore di una delle dipendenti, risultava essere mandataria dell'INA Assitalia s.p.a., oggi Generali Italia s.p.a. Pertanto, il contratto era stato stipulato con

la compagnia INA Assitalia, per il tramite dell'agente assicurativo del tempo, *id est* la società Capizzi, delegata anche per la riscossione delle somme.

A seguito dei chiarimenti forniti in sede di discussione, si ritengono superate tutte le contestazioni.

In conclusione, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "Misto", per l'esercizio 2016.



RENDICONTI Gruppi Parlamentari A.R.S. - ANNO 2016 - Analisi della spesa rendicontata																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17
	Spesa rendicont.	Spese personale	Versam. Riten. fisc. e prev.	Rimb. spese missioni	Acquisto b. pasto	Redazione stampa pubblicazioni comunicaz. web	Consulenze studi e incarichi	Postali e telegr.	Telefoniche e di trasmissione dati	Cancell. e stamp.	Libri riviste pubblicazioni e quotidiani	Attività promozionali di rappresentanza convegni ...	Acquisto e noleggio dotazioni informat.	Spese logistiche	Irap	Altre spese
1 Movimento Cinque Stelle	595.916,71	289.829,26	221.932,69				47.707,51	48,80	2.197,16	2.549,43	8.874,16		786,94		21.760,83	229,93
2 Partito Socialista Italiano	363.549,59	195.669,62	119.565,53				14.917,65		3.096,40	53,00					29.296,25	951,14
3 Grande Sud - PID Cantiere popolare	376.214,26	185.696,32	154.330,12				20.887,44		564,12						12.933,89	1.802,37
4 Partito Democratico	1.320.878,02	598.573,01	534.379,22	200,00	3.643,57	311,10	52.839,77	9,08	4.617,13	833,70	3.621,80	21.545,19		24.521,32	51.534,70	24.248,43
5 Nuovo Centro Destra NCD	648.452,00	318.433,00	255.752,00			597,00	20.457,00	7,00	1.502,00	4.730,00	1.651,00	5.686,00			31.570,66	8.066,34
6 Centristi per la Sicilia	765.010,90	317.719,93	264.188,00	6.345,07	4.785,66	23.180,00	54.001,28	54,25	3.608,81	1.526,35	1.993,20	18.107,11	4.532,00	6.455,00	22.790,97	35.723,27
7 Partito dei siciliani MPA	472.441,79	231.327,12	177.266,11	1.601,33			11.988,30	76,26	738,28	188,04	920,99	581,94			46.812,92	940,50
8 Forza Italia	381.321,00	195.109,00	117.550,00			17.826,00	11.759,00	963,00	405,00	7.765,00		5.690,00	3.072,00		16.888,99	4.293,01
9 Lista Musumeci verso Forza Italia	244.633,92	130.164,00	89.976,29	1.230,00	5.135,88		4.279,33		659,09		270,40	3.050,00	675,00		8.168,52	1.025,41
10 Patto dei Democratici per le Riforme	538.326,60	290.525,46	208.062,82	1.085,39			6.596,25	13,50	2.503,07	266,99		7.940,53	65,00	6.820,00	6.750,42	7.697,17
11 Sicilia Democratica	219.453,60	105.444,36	73.617,59			847,54	25.651,23		817,46	573,40		167,63			11.715,00	619,39
12 Gruppo Misto	155.920,18	48.996,41	31.463,95				2.013,85	4,80	393,24	143,85					2.365,00	70.539,08
TOTALE	6.082.118,57	2.907.487,49	2.248.084,32	10.461,79	13.565,11	42.761,64	273.098,61	1.176,69	21.101,76	18.629,76	17.331,55	62.768,40	9.130,94	37.796,32	262.588,15	156.136,04
% composizione spesa	100,00	47,80	36,96	0,17	0,22	0,70	4,49	0,02	0,35	0,31	0,28	1,03	0,15	0,62	4,32	2,57
Spesa rendicontata 2015	5.599.931,20	2.827.458,77	2.097.035,35	11.443,48	534,30	28.939,00	165.269,56	79,71	22.617,49	6.203,97	16.255,20	38.106,76	3.868,70	24.650,47		357.468,44
	99,99	50,49	37,45	0,2	0,01	0,52	2,95		0,40	0,11	0,29	0,68	0,07	0,44		6,38
Variaz. 2016 su 2015	482.187,37	80.028,72	151.048,97	- 981,69	13.030,81	13.822,64	107.829,05	1.096,98	- 1.515,73	12.425,79	1.076,35	24.661,64	5.262,24	13.145,85		-201.332,40





### 8. Conclusioni.

La Sezione ritiene utile rappresentare, nel quadro sinottico di cui alla tabella che precede, i dati contabili della gestione complessiva dei Gruppi parlamentari nell'esercizio finanziario 2016, distinti per tipologia di spesa.

A fronte di una complessiva gestione finanziaria rendicontata pari ad € 6.082.118,57, è significativo rilevare che l'incidenza della spesa per il personale è pari al 47,80 per cento, ovvero all'84,98 per cento, se si prendono in considerazione anche i versamenti per ritenute previdenziali ed assistenziali (36,96%), nonché i buoni pasto (0,22%).

Rispetto all'esercizio 2015, che aveva registrato una spesa complessiva di € 5.599.931,19, vi è un aumento pari ad € 482.187,38, con un incremento pari ad 8,61 punti percentuali.

Sull'aumento delle spese, hanno certamente inciso le integrazioni retributive erogate a titolo di "rimborso IRAP", illustrate in precedenza (§ 5), con i connessi oneri contributivi.

Si rileva, altresì, un evidente incremento delle spese per buoni pasto e per consulenze, studi e incarichi.

Sul fronte delle spese per il funzionamento, l'unico aumento significativo, in termini relativi, riguarda le spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, la cui incidenza sulla spesa totale rimane comunque piuttosto modesta (1,03%).

Dalla tabella allegata, pertanto, emerge che gran parte della spesa sostenuta dai Gruppi parlamentari è assorbita dai costi per il personale, comunque denominati.

Secondo quanto si evince dai dati del bilancio di previsione dell'A.R.S. per l'esercizio 2016, approvato nella seduta n. 318 del 22 febbraio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale, la spesa complessiva stanziata per i Gruppi parlamentari al titolo I delle spese correnti (ex cap. VI) è pari ad € 6.930.500, con un aumento di € 680.000 rispetto al 2015.

Come per l'esercizio precedente, lo stanziamento è suddiviso in € 700.500 a titolo di "contributo per il funzionamento dei Gruppi", in € 5.130.000 a titolo di "contributo ai gruppi per il relativo personale", nonché in € 300.000 a titolo di "spese per la dotazione strumentale, logistica e per servizi assistenza e supporto". Nel 2016, però, si registra un ulteriore stanziamento di € 800.000, per l'attuazione della legge regionale n. 30 del 2015 (che, nel complesso, dà luogo all'incremento di € 680.000, rispetto all'esercizio precedente); si tratta delle maggiori somme che, a norma del comma 2 dell'art. 8 bis della legge n. 1 del 2014, sono state destinate ai Gruppi per il "soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP", "dovuta per la XVI legislatura per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n.

9/2015”, ovverosia con “i soggetti già regolamentati (...) da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana” (comma 1), nonché con “i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purché già contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari (...) nel corso della precedente legislatura”.

Nel complesso, il percorso virtuoso avviato nel corso degli esercizi precedenti, che nel rendiconto 2015, come evidenziato dalla deliberazione di questa Sezione n. 114/FRG/2016, aveva fatto registrare un risparmio di spesa pari ad € 99.500 rispetto all’esercizio 2014, risulta interrotto *ex abrupto* dalle maggiori spese connesse in prevalenza alle problematiche in materia di integrazioni retributive a titolo di “rimborso IRAP”, originate dal punto 1 della deliberazione del Consiglio di Presidenza dell’A.R.S. n. 27 del 9.2.2011, la cui soluzione in una prospettiva di più ampio respiro appare, pertanto, quanto mai opportuna e urgente, in vista dell’imminente conclusione della legislatura.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



- 3 MAG. 2017

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

*Boris Rasura*